

La GESTIONE dei RIFIUTI delle AVIS ed il NUOVO SISTEMA di CONTROLLO della TRACCIABILITÀ dei RIFIUTI “SISTRI” .

Visto gli Statuti delle Avis, persone giuridiche di diritto privato.

Vista la legge 23 dicembre 1978 n. 833 , Capo II , art. 4, che include l’Avis fra le strutture di cui al S.S.N.

Visto il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, che definisce le attribuzioni di cui alla legge 833/78.

Visti i codici C.E.R. (Catalogo Europeo dei rifiuti) come da Direttiva del Ministero Ambiente in data 9.4.2002, pubblicata sul supplemento ordinario n. 102 alla G. U. n. 108 del 10 maggio 2002 – SG, che classifica con il codice 180103*, rifiuto speciale pericoloso, i rifiuti oggetto del quesito.

Visto l’art. 6 della legge 25 gennaio 1994 n.70, istitutiva del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale dei rifiuti prodotti, trasportati e smaltiti nell’anno solare.

Vista il D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254, art. 4, “Gestione dei rifiuti sanitari....” che classifica i rifiuti provenienti da strutture sanitarie.

Vista la Sentenza Corte di Cassazione –III Sezione PENALE – Sentenza 9 giugno 2010- n. 22021 che indica come solo indicativo ma non esaustivo l’elenco dei rifiuti sanitari di cui al DPR 254/2003.

Visto il D. lgs 3 aprile 2006, n.152 “Normativa in materia ambientale” che definisce la figura del Produttore di rifiuti , il concetto di rifiuto e la documentazione inerente la gestione dei rifiuti.

Visto il DM. 17 dicembre 2009 cd.”Dm Sistri”, Decreto di istituzione del Sistema Sistri, aggiornamenti consistenti nei due successivi decreti ministeriali :

- Dm 15 febbraio 2009

- Dm 9 luglio 2010

In particolare :

Visto l’art. 1 comma 1 , lettera a e b “ Soggetti obbligati”;

Visto l’art. 6 comma 1 e comma 2 e 3 , , del D.M. “Particolari tipologie “.

Visto in particolare l’art. 8 , comma 2, Dm 15 febbraio 2010, che prevede per i rifiuti pericolosi prodotti fuori della sede dell’unità locale dall’attività di personale sanitario di strutture pubbliche e private eroganti prestazioni di cui alla Legge 23 dicembre 1978 n. 833 sia l’utilizzo di registro cronologico che di copia scheda Sistri –Area movimentazione che presuppongono una avvenuta iscrizione al sistema Sistri.

Visto che in data 3 dicembre 2010 è stato emanato il D.Lgs. 205/2010, pubblicato su G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010 S.G., che entrerà in vigore il 25 dicembre 2010.

Precisando inoltre che:

- nonostante i solleciti imprenditoriali per un ennesimo rinvio è definitivamente certa la data del 1 gennaio come data di entrata in vigore del sistema di tracciabilità rifiuti Sistri e questo è stato ribadito da una circolare specifica del Ministero Ambiente.

-come indicato dall'art. 35 del Dlgs. 205/2010, le elevate sanzioni in caso di non iscrizione al Sistri sono state tutte confermate

-è stato confermato dal Dlgs. 205/2010, che sono soggetti obbligati all'iscrizione Sistri tutti i soggetti che producono rifiuti speciali pericolosi (come appunto i rifiuti sanitari) dei quali il produttore dei rifiuti stessi si disfa, voglia disfarsi o abbia l'obbligo di disfarsene

-vista la novità costituita dalla gestione elettronica tramite chiavette usb e software ministeriale proprietario che andrà a sostituire la precedente gestione cartacea costituita da registro rifiuti e formulari di trasporto, è impellente un discorso di formazione sulle caratteristiche tecnico-legali del nuovo sistema sistri rivolto sia a coloro che dovranno effettuare le iscrizioni che ai delegati alla gestione rifiuti sistri che dovranno essere formalmente designati dall'Avis già al momento della iscrizione al sistema SISTRI

Ne deriva la necessità di aderire al sistema Sistri sia per evitare sanzioni sia per evitare di trovarsi nell'impossibilità a partire dal 1 gennaio di gestire la mole di rifiuti prodotti dalla Vs. attività.

Conclusioni :

Vista ed analizzata la normativa suindicata, si risponde ai seguenti quesiti :

1° QUESITO.

Le singole Associazioni Avis hanno l'obbligo di iscriversi al sistema SISTRI?

Risposta:

Come indicato nella normativa istitutiva del Sistri e confermato dal Dlgs. 205/2010, sono soggetti obbligati all'iscrizione Sistri tutti quelli che producono rifiuti speciali pericolosi dei quali si disfano, vogliono disfarsi o abbiano l'obbligo di disfarsene.

Il presupposto che costituisce il discrimen per l'iscrizione delle singole sezioni AVIS è l'attività o meno di produzione dei rifiuti speciali pericolosi.

Le Avis che producono rifiuti speciali pericolosi (come sono i rifiuti sanitari) hanno quindi l'obbligo di iscriversi al sistema SISTRI secondo le modalità del DM 17 dicembre 2009.

2° QUESITO:

Come ci si iscrive al sistema SISTRI?

RISPOSTA:

I moduli e le procedure per l'adesione obbligatoria ad un Sistema Nazionale di tracciabilità rifiuti, denominata Sistri , si trovano SOLAMENTE sul sito web www.sistri.it.

3° QUESITO

Cosa succede se non ci si iscrive al sistema SISTRI?

RISPOSTA:

E' definitivamente certa la data del 1 gennaio come data di entrata in vigore del sistema di tracciabilità Sistri e questo è stato ribadito da una circolare specifica del Ministero Ambiente.

Come indicato dall'art. 35 del Dlgs. 205/2010 , sono state confermate le elevate sanzioni in caso di non iscrizione al Sistri, sanzioni di carattere amministrativo e penale, con la possibile interdizione dall'utilizzo del SISTRI che di fatto si traducono in una sospensione di attività dell'ente o impresa inadempiente.

Si precisa inoltre che in data 3 dicembre 2010 è stato emanato il D.Lgs. 205/2010 , pubblicato su G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010 S.G., che entrerà in vigore il 25 dicembre 2010, che è modificativo sia del decreto legislativo 152/2006 che il T.U. di riferimento ambientale del settore rifiuti che della normativa di tracciabilità Sistri.

DEFINIZIONE DI RIFIUTO E DI PRODUTTORE DI RIFIUTI

(Dlgs 3 aprile 2006, n.152 "Normativa in materia ambientale")
(Legge 23 dicembre 1978 n. 833)

Definizione di rifiuto:

“Si definisce come rifiuto qualunque sostanza o oggetto che rientra nelle categorie dell’Allegato A dello stesso decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi “

(art. 183 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152)

Definizione di rifiuti sanitari

Attività di produzione dei rifiuti : attività sanitaria di prelievo ematico che l'AVIS svolge come suo adempimento statutario.

“..Sono sanitari i rifiuti prodotti da strutture pubbliche e private che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alle legge 833”

(art. 2 dpr 15 luglio 2003, n. 254)

Definizione di Produttore di rifiuti:

Si definisce come Produttore di rifiuti la persona, fisica o giuridica la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti

(art. 183 del D. Lgs. 3 aprile 2006n. 152)

GESTIONE DEL RIFIUTO SANITARIO

(Dlgs 3 aprile 2006, n.152 “Normativa in materia ambientale”)

E' l'attività che compete al produttore dei rifiuti che consiste in un insieme delle operazioni, fra loro coordinate, volte alla tutela dell'ambiente ed al rispetto della normativa vigente e consiste in :

- Produzione del rifiuto
- Conferimento al punto di raccolta(all'interno del reparto);
- Trasporto interno alla sede del produttore.
- Deposito temporaneo (luogo collocato in sede del produttore dove il rifiuto viene raccolto , in attesa della consegna al soggetto trasportatore autorizzato)

Spettano invece al trasportatore e s/o smaltitore autorizzato le operazioni di :

- Trasporto esterno (dalla sede del produttore alla sede dello smaltitore autorizzato)
- Smaltimento /recupero effettuato dallo smaltitore autorizzato.

RESPONSABILITÀ DELL'ENTE

(Corte di Cassazione –III Sez. penale –sentenza 15 giugno 2010 n. 22755)

Responsabilità di Amministratore o Direttore Generale, o Presidente (in concorso con la D.G.)

I suindicati soggetti presentano :

- Responsabilità organizzativa per la realizzazione di una struttura adeguata allo smaltimento dei rifiuti prodotti dalla struttura sanitaria
- Responsabilità del controllo sulla conformità normativa della gestione dei rifiuti,

Responsabilità della Direzione Generale (D.G.):

la D.G. ha funzioni di :

- verifica che i rifiuti siano stoccati in locali adeguati ed affidati a trasportatori e smaltitori provvisti di autorizzazione ,
- organizzazione della documentazione relativa ai rifiuti e del personale incaricato della compilazione della documentazione obbligatoria .
- informazione ed aggiornamento del personale che dovrà occuparsi della gestione dei rifiuti .
- Tutela affinché il personale che viene a contatto con i rifiuti esegua la propria attività lavorativa in salute e sicurezza ai sensi del T. U. 81 e succ. ;

Responsabilità della Direzione Sanitaria (D.S.):

- Compito della D.S. è la sorveglianza e organizzazione igienico sanitaria, la definizione e corretta applicazione della procedura aziendale di gestione dei rifiuti; la verifica che le operazioni di gestione siano attuali secondo i criteri di sicurezza e salute.

Responsabilità dei Direttori, Dirigenti, Caposala, Caporeparti:

Consiste nella vigilanza dell'applicazione della procedura da parte dei preposti all'interno della propria struttura e nella segnalazione alla Direzione Sanitaria di eventuali non conformità o problemi.

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI SANITARI (DPR 15 luglio 2003 n. 254)

I rifiuti sanitari ,come da normativa DPR 15 luglio 2003, n. 254 , disciplina della gestione dei rifiuti sanitari, sono classificati nelle seguenti categorie:

1. **Rifiuti sanitari non pericolosi**
2. **Rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo;**
3. **Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo;**
4.omissis.....;
5.omissis.....;
6. **Rifiuti sanitari assimilati agli urbani**
7. **Rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione**

1. Rifiuti sanitari non pericolosi:

- materiali venuti a contatto con il paziente non contaminati visibilmente da sangue
- Guanti, mascherine, occhiali, calzari, camici monouso non contaminati visibilmente da sangue;ecc
- Sostanze chimiche di scarto non pericolose come da relativi codici CER

2. Rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo;

- Sostanze chimiche di scarto dal settore sanitario secondo Codice CER
- Batterie al piombo provenienti da strutture sanitarie Codice CER160601*
- Batterie al nichel – cadmio provenienti da attrezzature in carico alle strutture sanitarie CER160602*
- Lampade fluorescenti di corpi illuminanti collocati in locali delle strutture sanitarie CER 200121*

- 3. Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo;

Definizione : qualunque materiale che sia venuto a contatto con qualsiasi liquido biologico secreto o escreto da pazienti in isolamento infettivo; siano comunque contaminati da sangue o altri liquidi biologici, feci o urine; (Allegato n.1 del DPR 254/2003)

- Rifiuti a rischio infettivo CER 180103* :

Esempi :. sonde rettali e gastriche, sondini, deflussori, cateteri, cannule, drenaggi, materiale per medicazione visibilmente contaminati da sangue, assorbenti o pannoloni sporchi di feci o urine infette o contaminati visibilmente da sangue

6. Rifiuti sanitari assimilati agli urbani

- residui di attività di ristorazione dei centri sanitari ,ad eccezione di quelli provenienti dalle malattie infettive;
- Rifiuti di giardinaggio dei centri sanitari
- Rifiuti di imballaggio, carta,materiali in plastica, vetro di materiali entrati nei centri sanitari.

7. Rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione:

- farmaci scaduti,
- parti anatomiche non riconoscibili,
- sostanze stupefacenti.

CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI COME RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI:

(Corte di Cassazione –III Sezione PENALE – Sentenza 9 giugno 2010- n. 22021)

L'elenco dei rifiuti pericolosi , contenuto all'allegato I del DPr 254/2003 non costituisce elenco esaustivo ma solo elenco esemplificativo ; la presenza anche di una sola di una delle condizioni indicate all'art. 2 del DPR 254/2003 , è sufficiente a qualificare il rifiuto come rifiuto sanitario pericoloso.

In particolare , richiamiamo l'attenzione alla sussistenza della condizione “ 2b1) sangue o altri liquidi biologici che contengono sangue in quantità tale da renderlo visibile “ .

Pertanto , indipendentemente dalle caratteristiche di provenienza del rifiuto , la semplice detenzione di sangue di cui al punto 2b1) indicato , è sufficiente a fare rientrare il rifiuto (sia esso solido o liquido) tra i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo , con conseguenti obblighi relativi :

- all' immissione in contenitori specifici ,
- obbligo di stoccaggio in area specifica per rifiuti pericolosi nel deposito temporaneo,
- Necessità di attribuzione di relativo Codice CER su registro e formulari
- Obbligo di consegna entro le scadenze a trasportatore e smaltitore in possesso delle relative autorizzazioni relative al codice CER assegnato dal Produttore.

OBBLIGHI DA PARTE DEL PERSONALE MEDICO , INFERMIERISTICO, TECNICO, AUSILIARIO :

In pratica , i compiti che spettano al personale medico, infermieristico, tecnico ed ausiliario dell'ente produttore sono :

1. Collocare i rifiuti separatamente a seconda della tipologia nei differenti contenitori per rifiuti speciali e rifiuti speciali pericolosi.
2. Compilare le etichette identificative dei rifiuti e scrivere sull'imballaggio la data di chiusura ed il punto di produzione;
3. Chiudere ermeticamente i contenitori;
4. Collocare i contenitori nelle aree destinate ed attrezzate a deposito temporaneo, distinguendoli nelle zone destinate a rifiuti speciali e rifiuti speciali di tipo pericoloso.
5. Indossare appositi Dispositivi di Protezione Individuali forniti dalla Direzione.

DIFFERENTE COLLOCAZIONE IN DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI SPECIALI E SPECIALI PERICOLOSI

La normativa fa assoluto divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi con i rifiuti non pericolosi

Le due categorie andranno collocate nello stesso deposito temporaneo ma in contenitori distinti e in zone differenti del medesimo deposito temporaneo, identificate da specifica segnaletica.

.I rifiuti pericolosi vengono classificati in base al codice CER(Catalogo Europeo Rifiuti) e contrassegnati con (*). Esempio : CER 180103*
(Art.9 del Dlgs 22/97 e art. 4 c.1 DPR254/2003)

CARATTERISTICHE DEI LOCALI DI DEPOSITO TEMPORANEO DEI CONTENITORI DEI RIFIUTI

(art. 45 ex decreto Ronchi e art. 8 DPR 254/2003)

Caratteristiche dei locali adibiti a deposito temporaneo dei rifiuti:

- I locali devono essere funzionali per la movimentazione dei contenitori dei rifiuti per gli operatori addetti al deposito ed al ritiro dei materiali
- I locali devono riportare oltre che il divieto di fumare anche la segnaletica di “Non accessibilità ai non addetti ai lavori”
- I locali non devono adiacenti a fonti di calore o fiamme libere
- I locali devono essere aerati ed illuminati .

DURATA MASSIMA DEL MANTENIMENTO IN DEPOSITO TEMPORANEO DEI CONTENITORI DEI RIFIUTI DAL MOMENTO DELLA REGISTRAZIONE SUL REGISTRO DEI RIFIUTI , PER TIPI OMOGENEI DEI RIFIUTI

Rifiuti pericolosi a rischio infettivo

- Durata max 5 gg dalla chiusura del contenitore, esteso a 30gg per quantitativi inferiori a 200 litri;
- Entro 5 gg dalla data di deposito si deve effettuare le operazioni di carico e scarico sui registri (già art. 12 c.1 decreto Ronchi)

Rifiuti pericolosi non a rischio infettivo:

- un anno se il quantitativo non supera i 10 metri cubi annui
- due mesi se il quantitativo supera i 10 metri cubi annui

Rifiuti non pericolosi:

- un anno se il quantitativo non supera i 20 metri cubi annui
- tre mesi se il quantitativo supera i 20 metri cubi annui

CONTENITORI DEI RIFIUTI

Tutti i contenitori dei rifiuti devono avere delle etichette in cui viene specificato :

- Tipo di rifiuto
- Reparto/servizio di provenienza
- Data di chiusura
- Firma dell'operatore addetto alla chiusura

(art 183 DLgs 152/2006)

Inoltre i contenitori per rifiuti pericolosi a rischio infettivo devono riportare le seguenti indicazioni :

- Etichetta (con indicazione relativo Codice CER e relativa denominazione risultante da Codice Europeo dei rifiuti) relativo al rifiuto contenuto.
- Il simbolo di pericolo biologico
- I contenitori devono essere identificabili per colore
- I contenitori devono riportare il logo dell'azienda

, I contenitori per rifiuti pericolosi liquidi , oltre i requisiti precedenti devono avere le seguenti caratteristiche :

- Caratteristiche di tenuta, resistenza chimica e meccanica adeguate al prodotto che deve contenere e devono essere provvisti di chiusura ermetica e sistema di contenimento in caso di rottura del contenitore..

LA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

- **Registro di carico e scarico**

(Dlgs 3 aprile 2006, n.152 “Normativa in materia ambientale”)

- **Formulario di trasporto**

Decreti Ministero dell'ambiente 1 aprile 1998 n. 145 e 148

- **M.U.D. Modello Unico di Dichiarazione**

Art. 6 legge 25 gennaio 1994 n.70

Tempo di conservazione dei registri e formulari :

I registri integrati con i formulari vanno conservati per 5 anni dalla data dell'ultima registrazione ad eccezione dei rifiuti smaltiti in discarica i quali vanno tenuti a tempo illimitato.

Il documento è composto di pagine 11(undici)

Studio Sicurezza Ambientale-Safety Consulting & Services
Marano Dr. Carmelo
V.le F. Testi n. 287, 20162 Milano MI Italia
Zona 9 - U16 UniMI

Milano, 19 dicembre 2010